

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ASSO SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CESENA FO VIALE MARIO
ANGELONI 493

Numero REA: FO - 265042

Codice fiscale: 02479210409

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE ASSO SOCIETA' COOPERATIVA

Allegato "B"
al n. 31218
di raccolta

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita con sede nel Comune di Cesena la società cooperativa denominata "Cooperativa Sociale ASSO Società Cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire unità locali con delibera dell'organo amministrativo.

Art. 2 – Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 2075; tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Scopo – Oggetto – Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 3 – Principio mutualistico e scopo sociale

La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso attività produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggio come previsto dall'art. 1, lett. B) della Legge 381/91 e successive modifiche. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico mondiale quali: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, lo spirito comunitario e il legame con il territorio.

La Cooperativa per tutelare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività può instaurare collaborazioni con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Art. 4 – Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha il seguente oggetto sociale:

- attività di call center e contact center;
- attività di data – entry;
- fornitura di servizi tecnici, amministrativi, informatici, sociali, specialistici e socio-culturali a soggetti pubblici e privati;
- attività di supporto e di consulenza tecnico – amministrativa alle aziende e quanto altro a esse necessario per migliorare la loro efficacia operativa;
- attività di formazione e addestramento del personale;
- attività di promozione turistica;
- attività per l'infanzia;

- attività di artigianato artistico;
- attività di giardinaggio e cura di piante e fiori;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la conduzione, la locazione di alberghi, ristoranti, colonie, stabilimenti balneari, camping, strutture per l'infanzia e per gli anziani, strutture ricettive in generale, fabbricati, sia rustici sia urbani, lotti di terreno ad uso agricolo, civile, artigianale ed industriale, la costruzione e la ristrutturazione, in economia ed in appalto, di fabbricati, in proprio e/o per conto terzi.

La Cooperativa, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine allo scopo sopraelencato, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale.

Le attività di cui al presente oggetto saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di arti e professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società e altri enti economici e non, comprese le associazioni riconosciute e non, soprattutto ove ciò si representerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità. E' comunque fatto divieto assoluto di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Art. 5 – Disciplina del rapporto di lavoro

Ferma l'applicazione del principio di mutualità che anima e caratterizza la cooperazione a favore dei soci lavoratori così come declinato nel Regolamento Interno, nello svolgimento dell'attività lavorativa la Cooperativa potrà impiegare sia soci lavoratori che lavoratori non soci ricercando nei riguardi dei soci lavoratori le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Tra il socio lavoratore o il lavoratore e la Cooperativa può essere instaurato uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- rapporto di lavoro dipendente;
- rapporto di lavoro autonomo.

E' inoltre possibile la scelta di un qualsiasi tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con la natura della prestazione e le modalità di svolgimento. L'individuazione del tipo di contratto non può prescindere dalla volontà liberamente espressa dalle parti e deve essere operata tenuto conto:

- della natura della prestazione lavorativa;
- delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione del servizio in cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
- del possesso di eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini e simili.

L'individuazione del tipo di contratto non può comunque prevedere minimi retributivi inferiori a quelli previsti dal C.C.N.L. del Settore Cooperative Sociali.

Art. 6 – Disciplina del rapporto di lavoro applicabile ai soci

La Cooperativa si obbliga a porre in essere tutte le iniziative volte a conservare il rapporto di lavoro del socio prestatore secondo quanto previsto nel Regolamento Interno.

La Cooperativa si impegna a valorizzare il ruolo del socio prestatore secondo quanto previsto nel Regolamento Interno anche attraverso la destinazione di una quota dell'utile d'esercizio a titolo di ristorno così come previsto all'art. 20 "Il Bilancio d'esercizio".

TITOLO III
Finanziamento

Art. 7 – Prestito soci

La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che stabiliscono limiti massimi al rapporto fra entità dei prestiti e patrimonio netto delle società e quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico e alla legge n. 59/92 e successive modifiche.

Tali finanziamenti dovranno essere impiegati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico.

I finanziamenti potranno essere effettuati esclusivamente dai soci ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle azioni sociali, con i conferimenti e con l'adempimento rispetto a tutte le obbligazioni contratte con la Cooperativa. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere.

Il finanziamento avverrà mediante l'apertura di un libretto nominativo di prestito sociale. Le condizioni e le modalità di finanziamento e i termini di rimborso del prestito verranno disciplinate da apposito Regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO IV
Categorie di soci

Art. 8 – Soci operatori

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci operatori prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento dello scopo sociale;
- 2) soci operatori volontari, vale a dire le persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà e per gli effetti della Legge 381/91 e successive modifiche.

Ogni socio operatore è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci

in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitino in proprio imprese identiche o affini o partecipino a società che, per l'attività svolta, si trovino in concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della Cooperativa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- concorrono alla promozione di ASSO e con le loro capacità e competenze contribuiscono al miglioramento dei processi organizzativi della Cooperativa;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Il socio cooperatore si obbliga di tenere comportamenti rispettosi dei principi e delle regole contenute nel Regolamento Interno della Cooperativa approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 9 – Soci d'ingresso

Il lavoratore dipendente o il volontario che intende diventare socio della Cooperativa Sociale ASSO deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione contenente le specifiche definite nel Regolamento Interno contenente anche le modalità di versamento della quota sociale.

Sull'accettazione della domanda a socio d'ingresso è competente il Consiglio di Amministrazione che la accoglie o la respinge in base a criteri definiti nel Regolamento che disciplina anche gli obiettivi, i programmi formativi e piani comportamentali da rispettare da parte del socio oltreché il periodo di permanenza in tale categoria che non può avere una durata superiore a 3 anni così come articolato nel Regolamento Interno.

Il socio d'ingresso costituisce una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

L'accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione comporta la nomina a:

- socio d'ingresso prestatore nei riguardi dei lavoratori dipendenti;
- socio d'ingresso volontario nei riguardi dei richiedenti volontari.

Alla scadenza del termine il socio d'ingresso è soggetto a una valutazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione che:

- in caso positivo comporta la nomina a socio cooperatore prestatore o socio cooperatore volontario;
- in caso negativo, l'esclusione del socio e la restituzione della quota asso-

ciativa versata fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 15 "Esclusione del socio". L'esclusione del socio d'ingresso può essere disposta da parte del Consiglio di Amministrazione anche prima del decorso del tempo stabilito nel Regolamento Interno qualora siano disattesi gli obiettivi, i programmi formativi e le regole che devono contraddistinguere l'attività del socio.

Il recesso del socio d'ingresso prestatore o la sua esclusione non comporta lo scioglimento del rapporto di lavoro fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 15 "Esclusione del socio".

I soci d'ingresso non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per tutto il periodo di permanenza a tale categoria di soci e:

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale partecipando al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- concorrono alla promozione di ASSO e con le loro capacità e competenze contribuiscono al miglioramento dei processi organizzativi della Cooperativa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo.

Il socio d'ingresso si obbliga a tenere comportamenti rispettosi dei principi e delle regole contenute nel Regolamento della Cooperativa approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10 – Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori, che costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 18 del presente Statuto, possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 20 (venti). Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea Ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato da parte del socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso inutilmente il predetto termine di 60 giorni, il socio sovventore che intenda comunque trasferire le azioni potrà recedere dalla Cooperativa e avrà diritto alla liquidazione delle azioni alle condizioni previste in sede di emissione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori è disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo di emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;

- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso da esercitarsi oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile qualora sia decorso il termine del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano tuttavia le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le disposizioni relative all'obbligo di partecipazione al percorso formativo societario e le clausole di incompatibilità.

I soci sovventori non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto nelle Assemblee della Cooperativa fermo restando che tutti i soci sovventori non possono esprimere più di 1/10 dei voti complessivamente spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per statuto e il numero di voti da essi portati.

TITOLO V

Il rapporto sociale

Art. 11 – Disciplina del rapporto societario

Il rapporto di natura associativa tra la Cooperativa e il socio prestatore, sia esso cooperatore o d'ingresso, è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti della Cooperativa.

Art. 12 – Obblighi dei soci

Fermi gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, nella misura minima stabilita nel Regolamento Interno e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento dello scopo sociale partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione

Art. 13 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. I soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale il socio ha presentato richiesta di restituzione della quota associativa.

Art. 14 – Recesso del socio

Il socio oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere senza necessità di formalizzare alcuna motivazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o tramite PEC all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e decorre dalla data di ricevimento.

Art. 15 – Esclusione del socio

L'esclusione da socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 45 giorni per adeguarsi;
- c) si renda moroso, a seguito di diffida ad adempiere da parte degli Amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti verso la Cooperativa;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro o di quello associativo, causi significativi danni materiali o di immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 (tre) assemblee;
- g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa;
- h) non rispetti i tempi di preavviso previsti dal CCNL in caso di dimissioni;

- i) venga assunto da un nuovo affidatario del servizio a seguito della perdita dell'appalto da parte della Cooperativa o internalizzazione da parte del Committente;

Contro la deliberazione di esclusione del Consiglio di Amministrazione il socio ha facoltà di ricorrere all'Arbitrato disciplinato nel successivo titolo VIII. Il mancato ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione di esclusione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino all'emanazione del lodo arbitrale.

Art. 16 – Delibera di recesso ed esclusione del socio

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso sono comunicate ai soci destinatari entro trenta giorni dal suo ricevimento mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altre modalità che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dal provvedimento assunto dal Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altre modalità che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale regolato dal Titolo VIII del presente statuto.

Art. 17 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni comprendente l'eventuale sovrapprezzo a favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non è stato richiesto il rimborso nei suddetti termini sarà imputato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lett. b), d), e), g) oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel Regolamento Interno, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. In tutti gli altri casi la Cooperativa può comunque compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dei limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di fare parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 18 – Elementi costitutivi del patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa sociale è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore pari a € 500,00 (cinquecento/00);
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci d'ingresso i rappresentati da azioni di valore pari a € 500,00 (cinquecento/00);
- 3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 4) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 5) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 6) dalla riserva straordinaria;
- 7) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere titoli di cui ai precedenti numeri 1) e 2) ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere titoli di cui ai precedenti numeri 1) e 2) ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile

Art. 19 – Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere trasferite con effetto verso la Cooperativa, salvo il diritto di recesso del socio.

Art. 20 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali e i criteri seguiti per il perseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci con l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella Nota Integra-

tiva.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandone:

- a) una quota a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) una quota al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima o nell'ammontare minimo che sia previsto da successive disposizioni di legge;
- c) una quota ai soci prestatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia oltreché dal Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci;
- d) un'eventuale quota alla rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 del Codice Civile.

E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

Si applica comunque l'art. 2514 del Codice Civile e seguenti.

Art. 21 – Ristorni

La ripartizione del ristorno ai singoli soci prestatori dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 22 – Organi

Sono organi della cooperativa sociale:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Sindaci.

Art. 23 – Assemblee dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e comunicato a tutti i soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza a mezzo posta, email o telegramma o qualsiasi altro mezzo che assicuri la

prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso deve essere indicato l'ordine del giorno, la sede dell'incontro, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, nonché la possibilità di partecipare in video-conferenza in altri luoghi appositamente allestiti dalla Cooperativa.

In particolare, è ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per audio-videoconferenza a condizione che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- tutti i partecipanti possano essere identificati e ne possa essere verificata la legittimazione ad intervenire;
- il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di Presidenza, possa sia regolare lo svolgimento dell'adunanza, che constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione simultanea degli stessi;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Adunanza dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 – Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori e del Presidente;
- 3) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
- 5) approva i Regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) eroga, compatibilmente alla situazione economica della Cooperativa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 della legge n. 142/2001;
- 8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001;
- 9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. e), della legge n. 142/2001;
- 10) autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento dei seguenti atti:
 - atti di compravendita di immobili e costituzione di diritti reali di godimento di beni immobili;
 - affitto, acquisto e/o cessione di azienda;

- accensione di mutui ipotecari;
- acquisto e vendita di partecipazioni societarie;
- costituzione di società partecipate;
- contratti di appalto e forniture per un importo non superiore all'importo stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio d'Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano 1/10 dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice civile.

Art. 25 – Costituzione e “quorum deliberativi”

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione:

- l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto;
- l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, in 1° o in 2° convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Per le modifiche dell'oggetto sociale è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto al voto.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa e la sua trasformazione, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai 3/5 dei soci e le deliberazioni devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 26 – Voto in Assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e non siano in mora nei versamenti delle azioni

sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità delle azioni sottoscritte. In caso di malattia o altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega. Non possono essere mandatari gli Amministratori.

Art. 27 – Verbale delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Il voto segreto non è ammesso, salvo le ipotesi previste dal Regolamento Interno.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti ad eccezione dell'ipotesi di votazione segreta. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 28 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 – Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa sociale è amministrata da un Consiglio di Amministrazione con un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 componenti eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina altresì il loro numero.

Gli Amministratori sono scelti tra i soci cooperatori, con rappresentanza delle categorie svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/91.

Non possono essere nominati Amministratori:

- i soci d'ingresso per tutto il periodo di permanenza in tale categoria;
- i soci volontari;

Sono eletti Amministratori coloro che, nel limite numerico stabilito dall'Assemblea dei soci otterranno almeno il 50% + 1 dei voti dei soci aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Tra gli Amministratori è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci colui che, avendone presentato candidatura, otterrà il numero più alto dei voti dei soci aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice-Presidente.

Art. 30 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa ed ha facoltà di compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di natura ordinaria e straordinaria che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o le limitazioni stabilite dall'Assemblea in apposito Regolamento Interno.

Il Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile deve richiedere all'Assemblea dei soci esplicita e preventiva autorizzazione per il compimento dei seguenti atti:

- acquisto e/o cessione di immobili;
- acquisto e/o cessione di aziende;
- accensione di mutui ipotecari;
- costituzione di società, acquisto e/o vendita quote societarie.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più componenti, oppure a un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 31 – Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri con un minimo di 3.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o email o qualsiasi altro mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con qualsiasi mezzo assicuri il ricevimento nel giorno della spedizione, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le modalità di votazione sono stabilite dallo stesso Consiglio e a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Art. 32 – Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori; si applica in ogni caso il comma 3 dell'art. 2389 del Codice Civile.

Art. 33 – Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

e in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuibili, spettano al Vice-Presidente.

Art. 34 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea e si compone di 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche 2 sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

Controversie

Art. 35 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Forlì - Cesena, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Forlì - Cesena.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 36 – Arbitri e procedimento

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. L'Arbitro è scelto tra gli iscritti agli Albi degli Avvocati al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Forlì - Cesena. L'accettazione della nomina da parte dell'Arbitro è condizionata alla previa dichiarazione dello stesso di vincolarsi all'applicazione dei minimi tariffari previsti dalla Tariffa professionale forense.

L'Arbitro fissa, al momento della costituzione, la sede dell'Arbitrato e le re-

gole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti.
L'Arbitro deve, in ogni caso, fissare un'apposita udienza di trattazione.
L'Arbitro decide secondo diritto.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 36, D.Lgs. n.5/2003, le Parti possono convenire di autorizzare l'Arbitro a decidere secondo equità e/o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, e può prorogare detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Art. 37 – Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione

Art. 38 – Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà i liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 – Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente rivalutati.
- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

Disposizioni generali e finali

Art. 40 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno , e soprattutto disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del Regolamento interno che disciplina i rapporti di lavoro nella cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 41 – Principi di mutualità, in divisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 – Foro competente

Nelle controversie che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è competente il Foro di Forlì – Cesena.

Art. 43 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Cristina Gallinucci

Firmato: Marco Maltoni Notaio

[illegible]